



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

**Il Consigliere delegato**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 283 del 2022, proposto da Stefania Antonucci, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sulmona, corso Ovidio 238;

*contro*

Azienda Unita' Sanitaria Locale Teramo Ausl4, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Daniele Marchione, Felice D'Elia, Eliana Di Simone, Stefania Donatelli, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della deliberazione n. 0946 del 17.05.2022 a firma del Direttore Generale Dott. Maurizio Di Giosia con cui è stata approvata la graduatoria definitiva di merito del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le seguenti esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e

Avezzano-Sulmona-L'Aquila (CODICE CONCORSO C17)” indetto dall'Azienda Unità Sanitaria Locale – Teramo in esecuzione della deliberazione n.2287 del 18/12/2019, rettificata con deliberazione n.012 del 02/01/2020;

- della graduatoria definitiva di merito inerente il “concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le seguenti esigenze delle Aziende UUSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L’Aquila (CODICE CONCORSO C17)” approvata con Deliberazione n. 0946 del 17.05.2022, rettificata con Deliberazione n. 1287 del 30.06.2022, e di tutti gli altri atti alla stessa presupposti, conseguenti, e comunque connessi, ivi inclusi atti e verbali, con specifico riferimento alla graduatoria dell’azienda USL di Avezzano-Sulmona-L ’Aquila, in particolare nella parte in cui l’Asl di Teramo ha erroneamente assegnato alla Sig.ra Antonucci Stefania il minor punteggio di 1,698 quale valutazione complessiva dei titoli, omettendo di valutare adeguatamente ex art. 11 del relativo bando di concorso qualifiche, servizio reso e titoli di carriera dell’odierna ricorrente, a cui è conseguita una sfavorevole collocazione in graduatoria; nonché nella parte in cui l’Asl di Teramo ha inteso assegnare n. 2 dei 3 posti riservati ex art. 1014 e art. 678, D.lgs n. 66/2010 ai sig.ri Marchione Daniele e D’Elia Felice, nonostante gli stessi risultino privi dei requisiti e della qualifica necessaria con conseguente lesione degli interessi della odierna ricorrente; nonché ancora nella parte in cui l’Asl di Teramo ha erroneamente attribuito un maggior punteggio alla prova di esame dei sig.ri Donatelli Stefania, Di Simone Eliana e D’Elia Felice assegnando loro punti 2/2 per la risposta errata fornita al quesito riguardante a quale categoria di rifiuti appartengono le pellicole e le lastre fotografiche, ritenendo corretta la risposta “Rifiuti speciali non pericolosi”, anziché “Rifiuti sanitari non pericolosi”, come invece rettificata e correttamente individuata all’esito della già intervenuta sentenza del TAR Abruzzo n. 132/2022 reg. prov. coll. (n. 00115/2022 reg.ric);

- del verbale n. 4 del 13.12.2021, con cui l’Asl di Teramo, ovvero la Commissione esaminatrice, ha proceduto alla valutazione dei singoli titoli presentati dalla ricorrente sig.ra Antonucci Stefania, acquisito con istanza di accesso agli atti del 21.06.2022 ed evasa il 05.07.2022;

- di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti, e comunque connessi, ivi inclusi atti e verbali della commissione del concorso, ancorché non conosciuti, a mezzo cui si è proceduto alla individuazione dei sig.ri Marchione Daniele e D'Elia Felice quali titolari della qualifica e dei requisiti necessari per poter beneficiare della riserva di posti ex artt. 1014 e 678, co. 9, del D. Lgs.n.66/2010;

- dell'esito della prova unica scritta svoltasi nel turno pomeridiano del 16.11.2021., nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti, e comunque connessi, ivi inclusi atti e verbali della commissione del concorso, ancorché non conosciuti, a mezzo dei quali si è proceduto alla correzione dei compiti ed assegnato i punteggi alle prove scritte dei controinteressati sig.ri Donatelli Stefania, Di Simone Eliana e D'Elia Felice;

e per l'accertamento

- del diritto di parte ricorrente ad essere individuata quale vincitrice del concorso, in quanto collocatasi in graduatoria in posizione idonea a beneficiare di uno dei n. 3 posti riservati alla AUSL di Avezzano Sulmona L'Aquila a favore dei volontari delle FF.AA. ex artt. 1014 e 678, co. 9, del D. Lgs.n.66/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

1.§. Considerato che, a prescindere dai profili del fumus boni iuris, in ogni caso, si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dei provvedimenti ai sensi dell'aet.56 c.p.a., in quanto la domanda di misura interinale appare munita dei requisiti della gravità e urgenza indilazionabile rispetto alla discussione collegiale dell'istanza di sospensiva.

2.§. A tutela di tutti i partecipanti che sono comunque potenziali controinteressati deve essere accolta l'istanza di notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso. In conseguenza deve disporsi la pubblicazione integrale del ricorso e del presente decreto sui siti web della AUSL 4 Teramo intimata.

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione del presente decreto, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

presso la Segreteria della Sezione.

P.Q.M.

- a) accoglie la domanda di tutela interinale, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, dispone che la AUSL intimata inserisca la ricorrente, con riserva, nella posizione derivante dall'attribuzione, alla stessa, del punteggio reclamato;
- b) dispone la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web dell'AUSL 4 intimata;
- c) fissa la discussione collegiale, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del c.p.a. alla Camera di Consiglio del 5 ottobre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 29 luglio 2022.

**Il Consigliere delegato  
Mario Gabriele Perpetuini**

IL SEGRETARIO